

Spett. Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica  
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  
Direzione Generale sostenibilità dei prodotti e  
dei consumi (SPC)

c.a. Ing. Laura D'Aprile, Capo Dipartimento  
Dott. Carlo Zaghi, Direttore generale SPC

ROMA

A mezzo Pec:

[diss@pec.mase.gov.it](mailto:diss@pec.mase.gov.it)

[spc@pec.mase.gov.it](mailto:spc@pec.mase.gov.it)

Roma, 4 giugno 2025

**Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.**

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*septies* del d.lgs. 152/2006, al fine di ottenere un **chiarimento interpretativo in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.**

Il Regolamento in oggetto, entrato in vigore il 15 luglio 2019, all'articolo 7, paragrafo 2 e all'Allegato I, prevede infatti che, **entro il 31 dicembre 2025**, gli Stati membri debbano individuare e rimuovere dalla circolazione le apparecchiature che contengano più dello 0,005% di PCB e un volume superiore a 0,05 dm<sup>3</sup>. La disposizione menziona espressamente i trasformatori, i condensatori e altri recipienti contenenti liquidi.

Tuttavia, a livello nazionale, resta tuttora vigente il D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (*Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili*), che stabilisce:

- all'art. 3, comma 1, lettera c), l'obbligo di disattivazione, entro il 31 dicembre 2010, delle apparecchiature contenenti PCB in concentrazione superiore allo 0,05%;

./.

2.

- all'art. 5, comma 4, la possibilità di mantenere in esercizio le apparecchiature contenenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% **sino alla conclusione della loro vita utile**, a condizione che siano in buono stato di conservazione e che siano rispettati gli obblighi di comunicazione (art. 6) e di inventario (art. 4);
- all'art. 5, comma 3, l'esclusione dell'obbligo di disattivazione anticipata per tali apparecchiature.

In considerazione del quadro normativo sopra descritto, si ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 rispetto alla disciplina nazionale vigente. In particolare, **si chiede di chiarire se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 209/1999.**

A nostro avviso, la formulazione del Regolamento UE (*"gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione..."*) rappresenterebbe un obbligo in capo agli Stati membri, e riguarderebbe la cessazione dell'immissione in commercio e del reimpiego delle apparecchiature contenenti PCB oltre le soglie, non necessariamente lo smaltimento immediato di quelle già in uso e regolarmente comunicate. È, inoltre, importante sottolineare che, qualora venisse richiesto lo smaltimento di tutte le apparecchiature entro tale termine, potrebbero emergere criticità anche sotto il profilo ambientale, con un incremento significativo dei rifiuti pericolosi da gestire in tempi ristretti, con i conseguenti rischi e difficoltà organizzative e logistiche. Inoltre, va rilevato che la dismissione di apparecchiature perfettamente funzionanti causerebbe l'inutile produzione di rifiuti da smaltire, in contrasto con i principi dell'economia circolare e della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che pongono la prevenzione sul gradino più alto della gerarchia della gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, in considerazione della **prossimità della scadenza del 31 dicembre 2025**, nonché la necessità di assicurare certezza giuridica agli operatori, riteniamo necessario un chiarimento sulla corretta interpretazione della normativa in commento, in modo tale da poter fornire indicazioni precise alle imprese interessate, che si trovano oggi in una situazione di incertezza normativa e operativa.

Ringraziando per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maurizio Tarquini

**CONFINDUSTRIA**

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589